

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore TANGA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 MAGGIO 1977

Norme sul collocamento a riposo e sul trattamento di quiescenza
del personale civile delle Amministrazioni dello Stato

ONOREVOLI SENATORI. — La problematica della vita sociale attuale pone in termini di chiara evidenza l'esigenza urgente di una più adeguata organizzazione dei servizi delle Amministrazioni dello Stato, della incentivazione del rendimento del personale nonché della sua migliore utilizzazione nell'arco di età durante il quale deve prestare servizio. Vanno poi tenute presenti le possibilità di destinazione del personale collocato a riposo ad attività consone alla sua maturata esperienza e alla sua preparazione (ad esempio: partecipazione a commissioni di esami, ad organi consultivi e di studio; incarichi di natura ispettiva), il che in definitiva pone in essere un diverso rapporto giuridico nei riguardi dell'Amministrazione pubblica.

Contestualmente al problema in parola, in rapporto alla concreta situazione socio-economica, non è da trascurare il riferimento al grave, perdurante fenomeno di un numero assai rilevante di giovani in attesa di prima occupazione e di disoccupati.

L'anticipo di cinque anni del termine attualmente stabilito per il collocamento a riposo, oltre a garantire la prestazione del

servizio in età valida con un più efficiente rendimento, consentirà una maggiore possibilità di assorbimento di disoccupati, nella prevedibile misura di 40 mila unità all'anno.

Si rendono altresì necessarie norme a favore del personale collocato a riposo per malattia e a favore dei superstiti di impiegati deceduti in attività di servizio.

L'obiettivo, altresì, di assicurare al personale un trattamento economico più adeguato in ordine alle esigenze della vita contemporanea, ai fini della fruizione dei servizi indispensabili, pone il problema di una diversa articolazione dei principi che sono alla base dell'attuale normativa in materia di quiescenza.

Al riguardo, con il disegno di legge viene introdotto il principio della liquidazione dell'indennità di buonuscita a metà del periodo di carriera, con evidenti riflessi positivi a favore dei dipendenti pubblici.

Motivi di indubbia validità e di obiettività, aventi molteplici connessioni di ordine sociale, sono pertanto alla base del presente disegno di legge che è analogo ad altro presentato nella scorsa legislatura.

DISEGNO DI LEGGE
—**Art. 1.**

Gli impiegati civili di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, nonchè i dipendenti di enti parastatali, sono collocati a riposo al compimento del 60° anno di età, indipendentemente dalla durata del servizio prestato.

I salariati di ruolo delle Amministrazioni predette sono collocati a riposo, indipendentemente dalla durata del servizio prestato, al compimento del 60° anno di età, se uomini, e del 55° anno di età, se donne.

Art. 2.

Gli impiegati civili non di ruolo delle Amministrazioni di cui al precedente articolo 1 cessano dal servizio al compimento del 60° anno di età.

I salariati non di ruolo delle stesse Amministrazioni cessano dal servizio al compimento del 60° anno di età, se uomini, e del 55° anno di età, se donne.

Art. 3.

Il diritto al trattamento di quiescenza matura al compimento del quindicesimo anno di servizio oppure, in caso di inabilità fisica, al compimento dell'ottavo anno di servizio e, in caso di decesso, al quinto anno di servizio.

Art. 4.

All'atto del collocamento a riposo il dipendente ha diritto al trattamento di quiescenza conservando tutti gli assegni in godimento, se ha compiuto quaranta anni di servizio, oppure in ragione di nove decimi dello stipendio e degli altri assegni pensionabili in godimento, se ha prestato almeno trenta anni di servizio, o in misura propor-

zionale a tale limite in rapporto al numero degli anni di servizio prestato, con un minimo di lire 120 mila mensili.

Art. 5.

Nel caso di matrimonio contratto dopo il collocamento a riposo è concessa la pensione di reversibilità, purchè alla data del decesso dell'impiegato il matrimonio stesso sia stato contratto da almeno sei mesi e la differenza di età tra i coniugi non sia superiore a trenta anni.

Art. 6.

Al compimento della metà del servizio stabilito per avere titolo al trattamento di quiescenza, a richiesta del dipendente, è liquidato un acconto fino alla misura del 50 per cento dell'indennità di buonuscita spettante a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 7.

I dipendenti civili dello Stato collocati a riposo hanno titolo, entro il limite di un terzo delle nomine da conferire, ad ottenere incarichi in commissioni di esami o di studio o qualsiasi altro incarico di carattere ispettivo o straordinario, previsto dalle norme vigenti per le singole Amministrazioni.

Art. 8.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1978.

Coloro che anteriormente alla suddetta data sono venuti a trovarsi nelle condizioni previste nei precedenti articoli hanno diritto, a domanda, di usufruire dei benefici concessi dalla presente legge. Tali benefici decorrono dalla data stabilita nel precedente comma, se la domanda è presentata alla competente Amministrazione entro il 31 dicembre 1977 e, negli altri casi, dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

Art. 9.

Rimangono in vigore le norme che stabiliscono limiti fissi di età per il collocamento a riposo dei dipendenti civili dello Stato che appartengono a particolari categorie.

È abrogata ogni altra norma in contrasto o incompatibile con la presente legge.

Art. 10.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà mediante appositi stanziamenti nei relativi capitoli di spesa.